

ART. 22 -UFFICI DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA

1. Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. I COLLABORATORI DI CUI AL COMMA 1° SONO SCELTI DIRETTAMENTE DAL SINDACO E IL RELATIVO PROVVEDIMENTO E' ADOTTATO DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 23 -UFFICI SPECIALI TEMPORANEI

Gli uffici speciali temporanei riguardano lo sviluppo di nuovi servizi o interventi di significativa rilevanza ma limitabili nel tempo, caratterizzati da specifici e definiti contenuti e ad alta complessità tecnico-organizzativa, ai quali l'amministrazione ritiene di dare particolare attenzione e priorità con una specifica concentrazione di sforzi e di risorse. Gli uffici speciali temporanei sono istituiti con deliberazione della Giunta comunale. La deliberazione istitutiva indica:

1. le ragioni che giustificano l'istituzione dell'ufficio speciale;
2. l'area a cui fa capo l'ufficio temporaneo;
3. gli obiettivi da perseguire;
4. il termine entro il quale gli obiettivi prefissati devono essere raggiunti;
5. il responsabile dell'ufficio;
6. il personale, con le rispettive qualifiche, da assegnare all'ufficio;
7. le risorse finanziarie attribuite all'ufficio, commisurate agli obiettivi da raggiungere ed al tempo previsto per il loro raggiungimento;
8. le eventuali funzioni attribuite.

Le deliberazioni della Giunta concernenti l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli uffici speciali temporanei ne indicano anche il livello apicale o non. Gli uffici temporanei, nel caso in cui non possano afferire a Servizi in essere all'interno dell'Amministrazione, dipenderanno direttamente dal Segretario Comunale.

ART 24-SERVIZI E UFFICI OBBLIGATORI

1. Sono istituiti i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:

- a) ufficio per i procedimenti disciplinari;
- b) servizio ispettivo ex ART1, comma 62, legge n. 662/1996;
- c) ufficio statistica ai sensi del D. Lgs n. 322/1989;
- d) ufficio relazioni con il pubblico ex ART. 12 del D. Lgs n. 29/1993, come confermato dal Dlgs.165/2001, art. 11.

2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti dei singoli uffici sono disciplinati con apposite deliberazioni della Giunta, per quanto non previsto dal presente regolamento.